

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
LOMBARDORE -ROBASSOMERO- RUEGLIO - SAN FRANCESCO AL
CAMPO - SAN PONSO – TRAVERSELLA PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di aprile

tra

- il Comune di LOMBARDORE legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. Rocco BARBETTA
- il Comune di ROBASSOMERO legalmente rappresentato dal Sindaco Avvocato Rosalia MANGANI
- il Comune di RUEGLIO legalmente rappresentato dal Sindaco Dr.ssa Gabriella LAFFAILLE.
- il Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO legalmente rappresentato dal Sindaco Diego CORIASCO
- il Comune di SAN PONSO legalmente rappresentato dal Sindaco Riccardo GIGANTI
- il Comune di TRAVERSELLA legalmente rappresentato dal Sindaco Renza COLOMBATTO

PREMESSO

Che con:

- decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 sulle convenzioni di segreteria adottato ai sensi dell'articolo 16 ter comma 12 D.L. 30.12.2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020 n. 8;
- decreto del Ministero dell'Interno del 28/04/2021 con la previsione di una deroga alla statuizione del D.M. del 28/10/2020 che pone il tetto massimo di cinque enti convenzionati;

Dato atto che la convenzione di cui viene proposta l'approvazione è volutamente impostata sull'ipotesi della deroga alla citata previsione del D.M. 21.10.2020 di un numero massimo di enti aderenti alla convenzione di segreteria;

Dato atto che la deroga richiesta è basata sulla peculiare natura degli enti locali richiedenti, tutti poco distanti l'uno dall'altro, tutti con la peculiare tipicità degli enti territoriali del Piemonte, di cui tre molto piccoli (abitanti inferiori a 700) con i corrispondenti e intuibili problemi finanziari propri delle aree rurali depresse e la conseguente necessità di risparmiare su tutti i fronti di spesa;

Considerato che la convenzione proposta, sarà formata da enti in questo momento tutti già seguiti dal medesimo segretario comunale;

Dato atto che la riuscita nel funzionamento di convenzioni così estese è possibile grazie alla crescita professionale del personale che rende così possibile il funzionamento del settore cardine del servizio di segreteria con molti enti in capo ad un solo segretario;

Valutato, in aggiunta, che la pluralità di enti comporta, in larga misura, non una varietà variegata di adempimenti ma lo svolgimento sincrono di adempimenti uniformi, con istruttoria collegata ed economie di scala sui tempi di disbrigo e con uno sperimentato mantenimento di un alto livello qualitativo nel funzionamento della macchina amministrativa;

si conviene e si stipula quanto segue:

- L'amministrazione comunale di LOMBARDORE con delibera di C.C. n.4 del 21.02.2024 dichiarata immediatamente eseguibile,
- L'amministrazione comunale di ROBASSOMERO con delibera di C.C. n.4 del 06.02.2024 dichiarata immediatamente eseguibile,
- L'Amministrazione Comunale di RUEGLIO con delibera di C.C. n.2 del 22.02.2024 dichiarata immediatamente eseguibile,
- l'Amministrazione Comunale di SAN FRANCESCO AL CAMPO con delibera di C.C.n.2 del 17.02.2024 dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di SAN PONSO con delibera di C.C. n.2 del 23.02.2024 dichiarata immediatamente eseguibile,
- l'Amministrazione Comunale di TRAVERSELLA con delibera di C.C. n.2 del 06.02.2024 dichiarata immediatamente eseguibile,

hanno deciso di stipulare la convenzione per lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio di Segretario Comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. L gs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto preavviso dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, approvando il relativo schema di convenzione

Art. 1 -OGGETTO E FINE

I Comuni di LOMBARDORE, ROBSSOMERO, RUEGLIO, SAN FRANCESCO AL CAMPO, SAN PONSO e TRAVERSELLA stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Ufficio di Segretario Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 2- COMUNE CAPOCONVENZIONE

Il Comune di San Francesco al Campo assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3-DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque). Allo scadere del termine, le amministrazioni convenzionate potranno rinnovarla, immutata o con modificazioni. In caso di mancato rinnovo, il Segretario comunale titolare coprirà l'incarico presso il comune capo convenzione.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento antecedente alla scadenza del termine, per concorde volontà dei comuni convenzionati mediante atto deliberativo consiliare adottato dai rispettivi consigli comunali. Lo scioglimento avrà effetto dal primo giorno di esecutività dell'ultimo atto deliberativo adottato, salvo diversa determinazione dei consigli comunali. Il segretario comunale titolare svolgerà l'incarico presso il comune capo-convenzione. E' possibile il recesso unilaterale, motivato, di uno dei comuni convenzionati, mediante atto deliberativo consiliare da comunicarsi all'altro comune. In tal caso il recesso avrà effetto dal primo giorno del quinto mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte dell'altro comune convenzionato.

Sarà considerato valido motivo di recesso della convenzione la mancata conferma del segretario comunale da parte del Sindaco insediato presso un'amministrazione comunale convenzionata interessata da una tornata amministrativa.

ART. 4 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Francesco al Campo, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Lombardore, Robassomero, Rueglio, San Ponso e Traversella. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, il Segretario conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito tenuto conto della percentuale di compartecipazione finanziaria indicata al successivo art. 8 tra i comuni Convenzionati. I Sindaci dei cinque comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo efficace e flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare;

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare dell'Ufficio di Segretario Comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il comune di San Francesco al Campo, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato. Per accedere ai Comuni convenzionati sarà corrisposto al Segretario Comunale, direttamente dai Comuni di Lombardore, Robassomero, Rueglio, San Ponso e Traversella il rimborso delle spese di viaggio. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione comprendendo anche il viaggio di ritorno.

ART. 7 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segretario Comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 6 - commi 3 e 4 - saranno ripartite come segue:

- a carico del Comune di Lombardore 10/36 ore settimanali
- a carico del Comune di Robassomero 5/36
- a carico del Comune di Rueglio 1/36 settimanali
- a carico del Comune di San Francesco al Campo 18/36 ore settimanali
- a carico del Comune di San Ponso 1/36 ore settimanali.
- a carico del Comune di Traversella 1/36 ore settimanali.

Ogni semestre il Comune di San Francesco al Campo comunicherà ai comuni di Lombardore, Robassomero, Rueglio, San Ponso e Traversella il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I comuni di Lombardore, Robassomero, Rueglio, San Ponso e Traversella provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi.

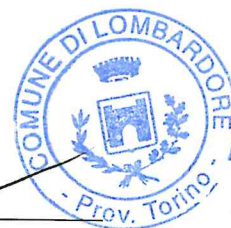
ART. 8 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di LOMBARDORE

Dario Bui



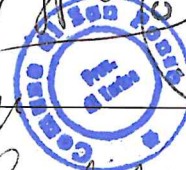
Comune di ROBASSOMERO

Luigi Tadolio



Comune di RUEGLIO

Stefano Laffi



Comune di SANPONSO

Carlo

Comune di TRAVERSELLA

Luigi Riboldi

Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO

Antonio Dey



